

## Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

### Parte N. 17

**Sintesi:** Il 2 comma, di nuova istituzione, dell'art. 35 del t.u. 131/1986 dispone, in deroga al principio generale stabilito nel 1 comma, l'esenzione dall'obbligo di denuncia degli aggiornamenti o adeguamenti del canone di locazione di cui alla legge sull'equo canone (n. 392 del 1978) allorquando si verificano nel corso dell'annualità del contratto. Tali aggiornamenti e adeguamenti concorreranno a formare l'imponibile, ai fini dell'imposta di registro, relativo all'annualità successiva come nuovo canone.

### Testo:

L'articolo 35, che stabilisce la base imponibile dei contratti a prezzo indeterminato, prevede nel secondo comma, di nuova istituzione, una deroga alla norma generale contenuta nel primo comma secondo il quale, relativamente ai contratti suindicati, deve essere denunciata a norma dell'articolo 19 la determinazione definitiva del corrispettivo. Tale deroga, che concerne gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone di locazione di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, (legge sull'equo canone) si sostanzia nell'esentare dall'obbligo di denunciare detti aggiornamenti o adeguamenti allorquando si verificano nel corso dell'annualità del contratto. La norma tende ad alleviare il lavoro degli uffici e, nello stesso tempo, a non gravare i contribuenti di incombenze ulteriori rispetto a quella principale relativa all'assolvimento dell'imposta sul contratto di locazione.

Gli aggiornamenti e gli adeguamenti in parola concorreranno a formare l'imponibile riferito all'annualità successiva, ma, ovviamente, in tale sede non più come adeguamento o aggiornamento, bensì come nuovo canone.